

DELIBERA N. 271/20/CONS

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 1268/DDA/AL - DDA/2694 - <http://hungama.com>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*

servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/2694, pervenuta in data 10 giugno 2020 (prot. n. DDA/0001434), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <https://www.hungama.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
Antonio Diodato	Mi-fai-morire	2008	https://www.hungama.com/song/mi-fai-morire/21003337/
Antonio Diodato	Ma-che-vuoi	2008	https://www.hungama.com/song/ma-che-vuoi/21003335/
Antonio Diodato	I-miei-demoni	2008	https://www.hungama.com/song/i-miei-demoni/21003333/



Antonio Diodato	Capello-bianco	2011	https://www.hungama.com/song/capello-bianco/21003331/
Antonio Diodato	E-non-so-neanche-tu-chi-sei	2008	https://www.hungama.com/song/e-non-so-neanche-tu-chi-sei/21003327/
Antonio Diodato	Babilonia	2013	https://www.hungama.com/song/babilonia-festival-di-sanremo-2014/21003338/
Antonio Diodato	Ubriaco	2008	https://www.hungama.com/song/ubriaco/21003336/
Antonio Diodato	Forse-sono-pazzo	2008	https://www.hungama.com/song/e-forse-sono-pazzo/21003334
Antonio Diodato	Panico	2011	https://www.hungama.com/song/panico/21003332/
Antonio Diodato	Patologia	2008	https://www.hungama.com/song/patologia/21003330/
Antonio Diodato	Se-solo-avessi-un-altro	2011	https://www.hungama.com/song/se-solo-avessi-un-altro/21003328/
Antonio Diodato	Gli-alberi	2004	https://www.hungama.com/song/gli-alberi/21003339/
Antonio Diodato	I-miei-demoni-live-at-angelo-mai-roma	2008	https://www.hungama.com/song/i-miei-demoni-live-at-angelo-mai-roma/21003341/
De Andrè Fabrizio	Amore-che-vieni-amore-che-vai	1968	https://www.hungama.com/song/amore-che-vieni-amore-che-vai/21003329/
Eros Ramazzotti	Un-attimo-di-pace	2003	https://www.hungama.com/song/un-attimo-di-pace/4290131/
Eros Ramazzotti	Mamara	2003	https://www.hungama.com/song/mamaraA%C2%83A%C2%A0/4290127/
Eros Ramazzotti	Ti-vorrei-rivivere	2003	https://www.hungama.com/song/ti-vorrei-rivivere/4290134/



Eros Ramazzotti	L'uomo-che-guardava-le-nuvole	2003	https://www.hungama.com/song/luomo-che-guardava-le-nuvole/4290128/
Eros Ramazzotti	Nostalgia	1992	https://www.hungama.com/song/nostalsong/3113758/
Eros Ramazzotti	L'ultima-rivoluzione/	1992	https://www.hungama.com/song/lultima-rivoluzione/3113761/
Eros Ramazzotti	Cose-della-vita	1992	https://www.hungama.com/song/cose-della-vita/3113750/
Eros Ramazzotti	Esodi	1992	https://www.hungama.com/song/esodi/3113760/
Eros Ramazzotti	Un-grosso-no	1992	https://www.hungama.com/song/un-grosso-no/3113755/
Eros Ramazzotti	In-compagnia	1992	https://www.hungama.com/song/in-compagnia/3113754/
Eros Ramazzotti	Un'altra-te	1992	https://www.hungama.com/song/unaltra-te/2746017/
Eros Ramazzotti	Una-storia-importante	1985	https://www.hungama.com/song/una-storia-importante/2746005/
Eros Ramazzotti	L'aurora	1996	https://www.hungama.com/song/laurora/2746013

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Si evidenzia che il tentativo di rimozione selettiva operato dalla SIAE sul sito oggetto della presente istanza non è andato a buon fine. Sullo stesso risultano ancora presenti le opere segnalate. Si rappresenta inoltre il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore”*.

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione

a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

- Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito risulta registrato dà il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società PDR Ltd, Public Domain Registry, con sede in Unit No. 501, 5th Floor & Unit IT Building No. 3, Nesco IT Park, Nesco Complex, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai Maharashtra 400063, India e raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse-contact@publicdomainregistry.com e complaint@publicdomainregistry.com, per conto di Adil Khambata della società Hungama Digital Media Entertainment Pvt Ltd, raggiungibile alla e-mail domain_admin@hungama.com;
 - i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Hostin Services Private Limited 10, Sneh Centre, 1182/2 F.C. Road Opp. Hotel Lalit Mahal, Shivaji Nagar Pune, Maharashtra India - 411 00 e indirizzo di posta elettronica abuse@hostindia.net, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Pune, India.
3. Con comunicazione del 15 giugno 2020 (prot. n. DDA/0001510), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1268/DDA/AL** relativo all'istanza **DDA/2694**, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento*;
4. Considerata la localizzazione all'estero dei server ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e e alla società cui appaiono riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
5. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 12 marzo 2020, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
7. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
8. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
9. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://hungama.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://hungama.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento

automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito **<http://hungama.com>** nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone